

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Decreto

ex art. 78 CCII

(apertura concordato minore)

Il Presidente delegato

dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura unitaria iscritta al n. **25/2022 R. P.U.**,
sull'istanza del 12 dicembre 2022 di

ALLIATA DI VILAGRANCA GABRIELE n.q. di titolare dell'impresa agricola
individuale **LE CASE DEL PRINCIPE DI GABRIELE ALLIATA DI
VILAFRANCA**, c.f.. LLTGRL55S03G273M, P. IVA 02584030833, con sede in
Taormina (ME); contrada Pietra Perciata, iscritta al REA della CCIAA di Messina
al n. 180049

per la apertura del concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;

considerato che l'istante si qualifica imprenditore agricolo e, come tale, non
essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che
riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84), può fare richiesta di
concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2,
comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che
interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori,
possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il
concordato minore;

ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa
fase, dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti
analiticamente elencati nell'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC
"I diritti del debitore Segretariato sociale dei Comuni di Antillo e di Venetico", in
persona del dott. Fabrizio Immormino, con allegati i documenti e le informazioni
richieste dall'art. 76 CCII;

considerato, in particolare, che



a) vengono indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'OCC ha indicato che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

d) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

f) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

g) sono indicate la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, in relazione alla situazione debitoria di € 1.691.976,27, di cui € 1.391.838,00 in via ipotecaria, anche rispetto all'attivo immobiliare valutato € 242.842,00;

h) è prevista la continuità aziendale dell'azienda agrituristica, con analisi prospettica dei ricavi;

i) è previsto l'intervento di terzi (figli del ricorrente) con finanza esterna per circa 295.000,00 euro;

ritenuto, in conclusione, che, ai sensi dell'art. 78 CCII, la domanda è ammissibile, potendosi quindi dichiarare aperta la procedura di concordato minore;

che va disposta, su conforme richiesta del debitore, la inibitoria di cui al dispositivo, in quanto funzionale alla esecuzione del concordato, con conseguente sospensione anche delle procedure esecutive nn. 100/2019 RGE e 207/2021 RGE a carico della ditta ricorrente;

che va nominato un commissario giudiziale (avente i requisiti per la nomina a curatore), avuto riguardo alla prevista continuità aziendale, ai sensi degli artt. 78 e 112 CCII ed alla summenzionata inibitoria;

P.Q.M.

visti gli artt. 74 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta in esame e, per l'effetto,

dichiara aperta la procedura di concordato minore depositata in data 12 dicembre 2022 da **ALLIATA DI VILAFRANCA GABRIELE** n.q. di titolare dell'**impresa agricola individuale LE CASE DEL PRINCIPE DI GABRIELE**



ALLIATA DI VILAFRANCA, c.f.. LLTGRL55S03G273M, P. IVA 02584030833, con sede in Taormina (ME); contrada Pietra Perciata, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. 180049

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel registro delle imprese, a cura della cancelleria;

ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici della conservatoria dei Registri immobiliari, a cura dell'OCC;

manda al ricorrente, tramite l'OCC; di comunicare ai creditori il presente decreto;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone che l'OCC alla scadenza del superiore termine depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII;

fissa, a tale scopo, l'udienza del 20 febbraio 2023 ore 9,00;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (ivi comprese quelle pendenti, iscritte ai nn. 100/2019 RGE e 207/2021 RGE) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

nomina commissario giudiziale l'avv. Daniela Nulli del Foro di Messina perché svolga le funzioni dell'OCC (ivi comprese le incombenze di cui sopra), a partire dall'accettazione, che avverrà entro tre giorni dalla comunicazione;

Si comunichi.

Messina, 19 dicembre 2022.

Il Presidente ff della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

